



**Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

**DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA
SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI**

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO A BASE DI
IDROGENO RINNOVABILE PER IL TRASPORTO STRADALE, DA
FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA
RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE",
INVESTIMENTO 3.3 "SPERIMENTAZIONE DELL'IDROGENO PER IL
TRASPORTO STRADALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ
SOSTENIBILI N.199 DEL 30 GIUGNO 2022, ART. 1, COMMA 1.**

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 n. 190 recante
il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge
22 aprile 2021, n. 55, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.115 recante modifiche e integrazioni al suddetto decreto 23 dicembre 2020, n. 190;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223 /2014, n. 283 /2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

VISTO il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

VISTO il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che

non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

VISTA in particolare la misura M2C2 – Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale” del PNRR che prevede una dotazione di 230 milioni di euro, per il periodo 2021–2026;

CONSIDERATO che, per la misura di cui al punto precedente, nell’ambito degli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, ed in cui è esplicitato l’*Interim step-1 Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the highways and logistic hubs*, il quale prevedeva come “*timeline for completion*” il secondo trimestre 2022;

CONSIDERATO che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR, l’investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la *milestone* M2C2-14 con l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno e, entro il 30 giugno 2026, il *target* M2C2-15 con l’attivazione di almeno 40 stazioni di rifornimento;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO che il principio di «*non arrecare un danno significativo*» è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: “*non sostenere*

o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852”;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come recepito dal d.lgs. 8 novembre 2021 n.199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018;

VISTI il *Green deal* europeo e il pacchetto *"Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality"*, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 14 luglio 2021 COM (2021) 550 *final*;

VISTA la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 ottobre 2014;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, e, in particolare, l'appendice A;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5-11-2018, n.257, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”, e, in particolare, il punto “2.7.4. *Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”, e, in particolare, l'articolo 23 “Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

CONSIDERATO che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna

Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 giugno 2022, n. 20190, indirizzata alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del medesimo Ministero, con cui, nel rappresentare che l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno nel trasporto su gomma e ferroviario comporta l'esigenza di porre particolare attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, si chiede alla Struttura di costituire, per i necessari approfondimenti, *“un apposito Gruppo di Lavoro, assumendone il coordinamento, nell'ambito del quale coinvolgere, oltre alle competenti articolazioni ministeriali, l'Ansfisa e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco”*;

VISTA la determina 20 giugno 2022, n. 2179, e ss.mm.ii., del Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui è stato costituito il Gruppo di lavoro ai fini del supporto alla predisposizione della disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e alla definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonché per le modalità di trasporto su navi e su rete;

VISTA la nota 12 ottobre 2022, n. 3726 con cui il Coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo e delle infrastrutture e l'alta sorveglianza ha trasmesso, fra l'altro, l'elaborato denominato “Allegato 1” recante la ricognizione della disciplina tecnica relativa a norme, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell'idrogeno, approvato dal Gruppo di lavoro anzidetto, ai fini del relativo recepimento come elemento presupposto al decreto direttoriale relativo all'Investimento 3.3 “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale” (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 199, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022 e, fra l'altro, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che prevede che per le finalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – componente M2C2 - Investimento 3.3 “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale”, le risorse complessivamente disponibili sono pari a 230 milioni di euro;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede che l'assegnazione delle risorse è stabilita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, secondo quanto definito nel successivo articolo 4 del medesimo decreto;
- l'articolo 4, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori

autostradali, sono *“disciplinate le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 (del medesimo decreto) e le proposte progettuali”* di cui all’articolo 3 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che è assolto l’adempimento previsto dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 5 e dell’articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 199 del 2022 - concernente la disponibilità di uno schema metodologico a supporto delle attività di valutazione previsionale e di monitoraggio dell’investimento - mediante declinazione delle opportune specifiche indicazioni nell’ambito dell’Avviso Pubblico oggetto di decretazione ed emanazione con il presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (o Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (TFUE), e, in particolare, l’articolo 4 *“Soglia di notifica”* e l’articolo 36 bis *“Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.08.2021 con cui è stato conferito al dott. Felice Morisco l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessionari autostradali,

TANTO VISTO E CONSIDERATO,

DECRETA

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 199, di **approvare** ed **emanare**

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1 ***(Definizioni)***

Ai fini della presente disciplina, si intende per:

- **Decreto:** il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 199;
- **Avviso:** il presente Avviso Pubblico;

- **Direzione generale:** la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;
- **Direttore generale:** il Direttore della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;
- **Ministero:** il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- **Allegato 1:** l'elaborato recante la ricognizione della disciplina tecnica relativa a norme, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell'idrogeno, approvato dal Gruppo di lavoro costituito dal Coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo e delle infrastrutture e l'alta sorveglianza su richiesta del 9 giugno 2022, n. 20190 del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- **Soggetto richiedente:** gli operatori economici, in forma singola o associata, regolarmente costituiti ed attivi, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto di contributo ovvero gli operatori economici dell'UE con organizzazione stabile nel territorio italiano, oppure non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro, purché dichiarino l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;
- **Stazione di rifornimento di idrogeno:** impianto di erogazione dell'idrogeno rinnovabile ai fini di trasporto negli standard più diffusi a 350 bar e 700 bar (componente compressione, stoccaggio e rifornimento), comprensivi degli impianti ausiliari necessari al funzionamento dell'impianto stesso, quale gli impianti di refrigerazione delle colonnine di rifornimento e compressori, rete di aria compressa, rete di gas azoto inerte, con attrezzaggio minimo di piazzali e servizi per consentire l'operatività delle aree, impianti meccanici, elettrici e speciali, di protezione incendi;
- **Idrogeno rinnovabile:** idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;
- **Soggetto attuatore:** la persona fisica o giuridica destinataria del contributo concesso;
- **GBER:** Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Articolo 2 (Finalità e oggetto)

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli leggeri e pesanti, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, in linea con la Direttiva 2014/94/UE sull'uso dei combustibili alternativi, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile",

investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale”, finanziato dall’Unione Europea – NEXT Generation EU a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili n.199 del 30 giugno 2022, art. 1, comma 1.

2. L’Avviso stabilisce i soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e i contributi concedibili. Il presente Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari, gli obblighi in capo ai medesimi soggetti beneficiari, le cause di revoca dei contributi concessi e ogni altro elemento utile e necessario per l’attuazione del predetto Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale”.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 199 n.199 del 30 giugno 2022 le risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 230.000.000,00 (duecentotrenta milioni), a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Ministero per l’attuazione dell’Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale” del PNRR.

2. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 22 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al precedente comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenendo conto dell’effettiva sussistenza della domanda.

Articolo 4

(Soggetti destinatari delle risorse)

1. Sono destinatari delle risorse di cui al precedente articolo 3, comma 1, gli operatori economici, in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività oggetto di contributo, ovvero gli operatori economici dell’Unione Europea con organizzazione stabile nel territorio italiano, oppure non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro, purché dichiarino l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano.

Articolo 5

(Entità del contributo riconoscibile e cumulo)

1. Sulla base delle risorse complessivamente previste per l’Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale” del PNRR, l’incidenza massima del contributo riconoscibile per stazione di rifornimento risulta pari a 5.750.000,00 nel limite massimo del

50% sul totale dei costi ammissibili e della soglia di 15 milioni di euro per beneficiario e per progetto di investimento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

2. Il limite di intensità del finanziamento di cui al comma precedente si applica a tutte le richieste di finanziamento, anche quelle da considerarsi cumulativamente in quanto presentate da operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui discenda l'imputabilità delle domande ad un unico centro decisionale.

3. I contributi riconosciuti ai sensi del presente decreto sono cumulabili con altri finanziamenti dell'Unione Europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione – fermo restando il divieto del c.d. doppio finanziamento – esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 8, par. 2, del GBER.

Articolo 6

(Costi ammissibili e criteri di localizzazione degli impianti)

1. I costi ammissibili corrispondono ai costi progettazione, di costruzione e installazione delle infrastrutture che forniscono ai veicoli circolanti sulla sede stradale esclusivamente idrogeno rinnovabile a fini di trasporto per tutta la vita economica dell'infrastruttura. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di rifornimento propriamente detta, l'installazione o il miglioramento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di rifornimento a unità locali di produzione o stoccaggio di idrogeno, così come le relative attrezzature tecniche, le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni. Sono esclusi i costi delle unità locali di produzione di idrogeno. L'intervento deve rispettare il principio di addizionalità della produzione di energia rinnovabile, e in ogni caso i requisiti contenuti nell'approvando atto delegato della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili con la procedura di cui al presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, sono prioritariamente ammesse al finanziamento le stazioni di rifornimento localizzate a supporto delle esigenze delle seguenti aree:

- 1) l'asse stradale del Brennero in direzione nord-sud sino alla pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue;
- 2) il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di trasporto ad esse contigue;
- 3) i corridoi delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e i punti transfrontalieri (*cross-border*);
- 4) l'ambito territoriale di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con materiale rotabile alimentato a idrogeno;

5) l'ambito delle *hydrogen valleys* e le relative infrastrutture di trasporto.

Inoltre, anche ai fini della localizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto, le proposte progettuali devono evidenziare le potenzialità di sviluppo per fasi modulari del singolo investimento - anche in ottica di utilizzo multiuso delle infrastrutture, prevedendo l'erogazione dell'idrogeno a 350 bar e 700 bar per veicoli pesanti e leggeri, in linea con gli standard tecnici internazionali relativi alle infrastrutture ed al protocollo di rifornimento - con priorità per le stazioni di rifornimento da localizzarsi nelle aree che offrono possibilità di sinergie con l'utilizzo dell'idrogeno da parte di altri centri di domanda, al di fuori del settore dei trasporti, come gli impianti chimici, e, nei trasporti, da parte di flotte del servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale, anche al fine di aumentare l'utilizzo e la domanda di idrogeno, e di ridurre i costi.

Articolo 7

(Vincolo di destinazione)

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 8, le infrastrutture di rifornimento di idrogeno rinnovabile finanziate con le risorse del presente Avviso forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso.
2. La gestione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno rinnovabile finanziate con le risorse del presente Avviso può essere affidata a soggetti diversi dai beneficiari del contributo in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. Le infrastrutture di rifornimento di idrogeno rinnovabile finanziate con le risorse del presente Avviso, a prescindere dal fatto che la loro gestione possa essere affidata anche a soggetti diversi dai beneficiari del contributo, potranno essere utilizzate, per tutta la loro durata economica, esclusivamente per il rifornimento di idrogeno rinnovabile.

Articolo 8

(Servizi di trasporto pubblico locale)

1. Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento sia un'impresa incaricata della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell'art. 18 del decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 l'infrastruttura finanziata è soggetta al vincolo di reversibilità nei confronti dell'Ente competente all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale ed è destinata al servizio pubblico in via esclusiva per tutta la sua vita economica.
2. Nei casi previsti dal comma precedente il beneficiario e l'Ente competente all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale escludono che il finanziamento dell'infrastruttura possa determinare eventuali sovra-compensazioni dei costi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dai contratti di servizio nel rispetto dei criteri stabiliti nella Decisione della Commissione Europea 2012/21/EU del 20 dicembre 2011.

3. In caso di subentro nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale la proprietà dell'impianto di rifornimento può essere trasferita all'impresa subentrante a fronte del pagamento del valore residuo, calcolato sulla base dei criteri disciplinati dall'Allegato A alla delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

4. La possibilità di aprire all'utilizzo promiscuo gli impianti dedicati in via esclusiva all'alimentazione delle flotte utilizzate per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sarà soggetta alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 9

(Presentazione delle istanze di ammissione ai contributi)

1. Le istanze di ammissione ai contributi e la documentazione a corredo indicata al seguente articolo 11 dovranno essere presentate su supporto informatico (CD rom) in plico adeguatamente sigillato, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, via Nomentana 2, CAP 00161 Roma. Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura "Istanza di ammissione ai contributi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 199" nonché i dati identificativi relativi al soggetto proponente. Nel caso di proponenti in forma associata, già costituiti o da costituirsi, dovranno essere riportati i dati identificativi del soggetto capofila e di tutti i soggetti partecipanti.

2. Dette istanza di ammissione e documentazione a corredo, debitamente firmate digitalmente dal proponente o dai proponenti in caso di partecipazione in forma associata.

Articolo 10

(Requisiti dei richiedenti)

1. Requisiti Soggettivi

1.1 I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

a) essere operatori economici, in forma singola o associata ovvero operatori economici europei con organizzazione stabile nel territorio italiano, oppure non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro, purché dichiarino l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;

b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

– delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Atto del Consiglio 26 luglio 1995);
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Le fattispecie di cui alla lettera b) costituiscono causa ostativa alla concessione del contributo se intervenute nei confronti del richiedente, se ditta individuale, o, se trattasi di società di persone, del socio o dei soci accomandatari ovvero, se società di capitali, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione.

c) non aver riportato cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

2. Requisiti Oggettivi

2.1 I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

a) essere regolarmente costituiti, attivi ed iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività esercitata con l'indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dichiara l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;

- b) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) non versare nelle condizioni di impresa in difficoltà come definita all'art. 3, n. 18) GBER;
- d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- e) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria attestata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulti, per ciascuna annualità, un fatturato annuo minimo almeno pari all'importo del costo complessivo dell'intervento per il quale è richiesto il contributo;
- f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- g) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- h) non essere destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque vantaggi economici eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici a copertura degli stessi costi ammissibili dei progetti oggetto della domanda di ammissione, salvo i casi previsti all'art. 8 del GBER entro le condizioni e i limiti ivi disciplinati.
- i) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che abbia dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.
- l) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso, trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 11

(Istanza di ammissione ai contributi)

1. L'istanza di ammissione ai contributi, firmata digitalmente dal proponente o dai proponenti se partecipanti in forma plurisoggettiva, dovrà recare: - l'oggetto della domanda; - i dati identificativi dei soggetti partecipanti con indicazione della PEC del soggetto proponente o, in caso del proponente plurisoggettivo, l'indicazione della PEC del soggetto capofila; - i dati sintetici di progetto relativi alla localizzazione dell'intervento, ammontare dell'investimento proposto, numero di stazioni di rifornimento previste, ipotesi di percentuale di contributo richiesto sui costi ammissibili.

2. L'istanza di cui al comma 1 precedente deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e allegati:

- a. **dichiarazione del soggetto richiedente** attestante le fasi del procedimento di rilascio del permesso di costruire ovvero delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento con l'analitica indicazione delle autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, ecc. che la realizzazione dell'impianto richiede, delle Amministrazioni pubbliche e/o degli Enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, delle fasi dell'iter approvativo comprensivo dell'indicazione delle previsioni temporali intermedie e finali di conseguimento del permesso di costruire. Dal momento che sono ammessi a contributo gli interventi per i quali non siano stati avviati i relativi lavori, la dichiarazione di cui alla presente lettera a) deve essere integrata con apposita attestazione del richiedente a conferma del mancato avvio dei lavori di realizzazione;
- b. **dichiarazione del soggetto richiedente** attestante l'esatta ubicazione catastale nonché la concessione ovvero la disponibilità giuridica dell'area ove sarà realizzato l'intervento ovvero la previsione di concessione o disponibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dal titolo concessorio dell'area, ove esistente;
- c. **dichiarazione del soggetto richiedente** attestante la data presunta od effettiva di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata, ove esistente, della copia autentica del contratto di realizzazione dell'intervento ovvero della copia autentica del preliminare di contratto recante la promessa di realizzazione ovvero da dichiarazione che i lavori di realizzazione verranno eseguiti in proprio. In tutti i casi di cui alla lettera c), ove non presentato in sede di domanda ovvero laddove il richiedente sia soggetto all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'acquisizione del contratto di realizzazione dell'intervento o del provvedimento di aggiudicazione della gara entro il 31 marzo 2023 è condizione per l'erogazione del contributo in considerazione delle scadenze previste all'articolo 1, comma 2, del decreto;
- d. **dichiarazione del soggetto richiedente** attestante l'assenza di conflitti di interesse;
- e. **impegno**, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nei tempi stabiliti dal PNRR, nonché delle condizionalità ivi previste;
- f. **impegno** a realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e al principio del tagging climatico;
- g. **impegno** affinché l'impianto di rifornimento finanziato con le risorse del decreto sia destinato a rifornire esclusivamente idrogeno rinnovabile per tutta la vita economica dell'infrastruttura;
- h. **impegno** affinché l'impianto di rifornimento finanziato con le risorse del decreto garantisca un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai

metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso salvo l'ipotesi disciplinata all'art. 7;

- i. **impegno** affinché l'eventuale affidamento della gestione a terzi dell'impianto di rifornimento finanziato con le risorse del decreto venga adottato in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- j. **relazione tecnica descrittiva** della proposta progettuale da realizzare con l'indicazione:
 - i) delle specifiche tecniche e delle relative modalità esecutive, corredata di piani generali, planimetrie, tavole tecniche e della relativa documentazione tecnica, nel rispetto della disciplina tecnica relativa a norme, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell'idrogeno vigenti e nel rispetto delle norme elencate nell'Allegato 1 al presente Avviso; ii) delle aree strategiche potenzialmente servite dagli impianti oggetto della richiesta; iii) delle eventuali intese già raggiunte o in corso di perfezionamento con Regioni ed Enti locali; iv) dei volumi di traffico veicolare ad idrogeno già esistenti o stimati nell'area di interesse; v) degli impianti di produzione dell'idrogeno rinnovabile e delle modalità di trasferimento dell'idrogeno dal sito di produzione a quello di stoccaggio e rifornimento con indicazione di tempi e costi; vi) dell'eventuale coerenza della proposta progettuale con i progetti bandiera del PNRR di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto; vii) di un'analisi quantitativa integrata della filiera industriale ed operativa, con riguardo particolare alle fasi di produzione di idrogeno da fonte rinnovabile, con l'eventuale trasporto della molecola, realizzazione di infrastrutture atte alla distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo dell'idrogeno; viii) delle potenzialità di sviluppo per fasi modulari del singolo investimento, anche in ottica di utilizzo multiuso delle infrastrutture, prevedendo l'erogazione dell'idrogeno a 350 bar e 700 bar per veicoli pesanti e leggeri, con priorità per le stazioni di rifornimento da localizzarsi nelle aree che offrono possibilità di sinergie con l'utilizzo dell'idrogeno da parte di flotte del servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale, anche al fine di aumentare l'utilizzo e la domanda di idrogeno, e di ridurre i costi; ix) dello sviluppo delle attività, dettagliate nella proposta progettuale, mediante la raccolta sistematica dei dati di monitoraggio ex ante ed ex post sull'attuazione dell'investimento – da rendicontare alla Direzione nell'ambito una opportuna valutazione previsionale e di rapporti di monitoraggio intermedi (con cadenza almeno bimestrale), e finale – con specifico riguardo ai volumi di traffico, ai costi di gestione, alle analisi energetiche ed agli impatti di natura ambientale nonché di ogni altro dato significativo ai fini della verifica della corretta attuazione dell'investimento anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR, con particolare riferimento al conseguimento degli specifici traguardi e obiettivi (*milestones* e *target*) previsti;
- k. **relazione economica** relativa all'intervento da realizzare con l'indicazione: i) della sostenibilità tecnico-economica dell'investimento, con indicazione dei soggetti economici responsabili del servizio e del coordinamento della filiera industriale e operativa dell'intervento; ii) della sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto corredata da un'adeguata analisi del deficit di finanziamento; iii) del ribasso sulla intensità del finanziamento richiesto fermo restando il limite massimo del 50% dei costi ammissibili; iv) del Quadro tecnico economico dell'intervento con proposta dei costi ammissibili da assoggettare a contributo; v) di un'analisi dettagliata dei fabbisogni energetici richiesti per la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'idrogeno da fonti

rinnovabili, con indicazione delle valutazioni previsionali e dei monitoraggi intermedi e finali dell'investimento da condurre;

1. **cronoprogramma temporale** dell'intervento suddiviso nelle fasi di realizzazione, con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna singola fase che preveda il rispetto, a pena di esclusione, dei vincoli temporali previsti dal PNRR per l'Investimento 3.3 - M2C2, ovvero:
 - l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno entro il 31 marzo 2023 (*milestone* M2C2-14);
 - la data di completamento delle attività dell'intervento ed attivazione delle stazioni di rifornimento entro il 30 giugno 2026 (*target* M2C2-15).

Articolo 12

(Termini per la presentazione delle istanze di ammissione)

1. L'istanza di ammissione ai contributi di cui all'art. 11 deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 15:00 del trentesimo giorno consecutivo e naturale successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso concernente la presente procedura.

Articolo 13

(Istruttoria delle istanze di ammissione)

1. L'istruttoria delle istanze di ammissione è volta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente, la presenza di tutta la documentazione richiesta nonché dei requisiti minimi di realizzazione delle stazioni di rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili.
2. Per ciascuna delle istanze riconosciute in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, si procede all'individuazione delle voci di costo ammissibili e alla determinazione dell'importo del contributo concedibile.
3. Le carenze di qualsiasi elemento formale e sostanziale dell'istanza, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità, possono formare oggetto di apposito supplemento istruttorio con richiesta di regolarizzazione entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta. In assenza o incompletezza di risposta, la domanda decade.
4. Espletata l'istruttoria e accertato il novero delle istanze ammissibili e l'entità del contributo erogabile, si procede a formare la graduatoria per l'erogazione del contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto e dei punteggi determinati ai sensi del successivo articolo 14.
5. Le graduatorie di ammissione e di esclusione sono adottate con apposito provvedimento del Direttore notificato agli interessati tramite pubblicazione sul sito www.mit.gov.it - Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e contratti. Sul medesimo sito è assicurata la pubblicazione delle informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del GBER.

Articolo 14

(Procedimento di valutazione delle istanze di ammissione)

1. Il procedimento di valutazione delle istanze di ammissione si compone della fase istruttoria e della fase di valutazione. La fase istruttoria è espletata dalla Direzione, anche avvalendosi di società in house, entro 30 giorni dal termine relativo alla presentazione delle istanze. La fase di valutazione, da concludersi con la formulazione di una proposta di graduatoria finale, è espletata da una apposita Commissione di valutazione da nominarsi con decreto del Direttore, formata da componenti scelti tra soggetti interni ed esterni all'Amministrazione. La Commissione formula la proposta di graduatoria finale relativa alle istanze ammesse a contributo, con l'indicazione del relativo importo, e delle istanze escluse.

2. La Commissione valuta prioritariamente le proposte progettuali relative agli ambiti delle aree riportate all'articolo 3, comma 2, del Decreto applicando i criteri disciplinati all'art. 3, comma 3, del Decreto, attribuendo i punteggi di cui al successivo comma 3, nel rispetto della quota di finanziamento da riservare alle Regioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali proposte progettuali relative ad aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto saranno valutate e selezionate solo in subordine, nel caso di eccedenza di risorse, sulla base dei medesimi criteri di merito.

3. Fermo quanto stabilito all'art. 3 del Decreto, le proposte progettuali sono valutate e selezionate, attraverso l'attribuzione di un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri, suddivisi per ambito di valutazione:

- **Ambito trasportistico della proposta progettuale**, con punti attribuiti da 0 a 35:
 - i. la prossimità della stazione di rifornimento ad assi viari caratterizzati da elevati volumi di traffico veicolare pesante, previa validazione dei dati trasportistici da parte dei soggetti proprietari, titolari o concedenti le infrastrutture oggetto della proposta progettuale, con punti attribuiti da 0 a 15;
 - ii. la coerenza della proposta progettuale con gli investimenti relativi alle risorse di cui alla componente M2C2 del PNRR – Investimento 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi”, con particolare riguardo alla presenza, nell'ambito territoriale di riferimento, di servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con alimentazione a idrogeno, con punti attribuiti da 0 a 15;
 - iii. la presenza di collegamenti di trasporto transfrontalieri e corridoi di interesse europeo (TEN-T), con punti attribuiti da 0 a 5;
- **Ambito di filiera produttiva della proposta progettuale**, con punti attribuiti da 0 a 15:
 - i. la prossimità dei centri di produzione di idrogeno all'asse viario oggetto della proposta progettuale, nonché al luogo di ubicazione della stazione di rifornimento, a prescindere dalla localizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) utilizzata per la produzione dell'idrogeno rinnovabile, anche al fine minimizzare, nello svolgimento ordinario delle attività, il trasferimento dell'idrogeno su mezzi di trasporto stradale dal sito di produzione al sito di stoccaggio, rifornimento e utilizzo dell'idrogeno, dettagliando altresì

l'eliminazione graduale, eventualmente per fasi, di tale trasferimento, con punti attribuiti da 0 a 15;

- Ambito economico della proposta progettuale, con punti attribuiti da 0 a 15:
 - i. il ribasso percentuale sulla intensità di finanziamento richiesto rispetto al totale dei costi ammissibili, fermo restando il limite massimo indicato all'articolo 5, comma 1, del presente Avviso, con punti attribuiti da 0 a 15;
- Ambito di condivisione con il territorio della proposta progettuale, con punti attribuiti da 0 a 15:
 - i. la condivisione della proposta progettuale con le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali o le Autorità coinvolti dal processo autorizzativo, con la presentazione di atti, intese, protocolli già formalizzati, che diano assicurazione dell'assenso degli enti coinvolti, con punti attribuiti da 0 a 10;
 - ii. la coerenza della proposta progettuale con i Protocolli d'intesa sui progetti bandiera del PNRR stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia al fine di realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, con punti attribuiti da 0 a 5;
- Ambito d'impatto e di maturità della proposta progettuale, con punti attribuiti da 0 a 20:
 - i. la maturità e la sostenibilità del progetto proposto, con riguardo specifico agli aspetti di natura ambientale, trasportistica, energetica, tecnico-operativa, di sicurezza, economico-gestionale e al cronoprogramma di attuazione dell'intervento, con punti attribuiti da 0 a 10;
 - ii. la valutazione di idoneità e affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo tecnico, gestionale e operativo, con riguardo anche al livello di maturità progettuale e alla sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto, fornendo evidenza della realizzazione di similari stazioni di rifornimento di idrogeno, con punti attribuiti da 0 a 10.

Articolo 15

(Accettazione del contributo)

1. La concessione del contributo è comunicata al richiedente cui è contestualmente richiesta, con fissazione di un termine perentorio per la risposta pari a giorni 10 dalla ricezione della richiesta, una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata del cronoprogramma degli interventi da realizzare da sottoscrivere, sotto responsabilità, da parte del legale rappresentante del richiedente.
2. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo ed ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa dell'intervento eccedente il contributo.

Articolo 16

(Erogazione del contributo)

1. Acquisita la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1 del presente Avviso, il provvedimento di concessione del contributo è adottato per ciascun assegnatario dal Direttore, su proposta del Responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria adottata dalla Commissione di valutazione. Il provvedimento contiene gli elementi essenziali della decisione ed è notificato all'assegnatario a mezzo pec.

2. Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione, l'assegnatario è tenuto a costituire e presentare garanzia definitiva tramite polizza bancaria o assicurativa di importo pari all'entità del contributo richiesto, a copertura della mancata totale o parziale realizzazione dell'intervento nonché a copertura dell'eventuale adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero delle eventuali dichiarazioni mendaci rese nell'ambito della fase istruttoria del procedimento in questione.

3. La garanzia è costituita, a scelta dell'assegnatario da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative. I richiedenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

4. La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- c) avere validità almeno fino ai 120 giorni successivi al termine ultimo per la conclusione della realizzazione dell'intervento risultante dal cronoprogramma approvato. In caso di proroga, debitamente autorizzata, nella realizzazione dell'intervento, la validità deve essere conseguentemente estesa per il corrispondente periodo;
- d) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta;
- g) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società del fideiussore nei confronti della Direzione;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia a semplice richiesta per il periodo necessario alla conclusione della realizzazione dell'intervento nel caso di proroghe del tempo di esecuzione.

5. La garanzia fideiussoria e le dichiarazioni di impegno di cui sopra devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

6. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- a) il 10% a titolo di anticipazione all'avvio dell'operatività dell'intervento o delle attività propedeutiche allo stesso.;
- b) l'80% in massimo 7 rate computate su stati di avanzamento lavori individuati nel cronoprogramma dell'intervento approvato in sede di provvedimento di ammissione al contributo;
- c) il 10% a saldo da corrispondersi entro 120 giorni dalla data di conclusione dell'intervento debitamente documentato con apposito provvedimento di liquidazione finale.

7. L'anticipazione di cui al punto 6, lett. a) è concessa a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario di apposita richiesta corredata di idonea documentazione attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento. La liquidazione delle rate di contributo di cui al punto 6, lett. b) avviene a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario di apposita richiesta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori risultanti dal cronoprogramma approvato in sede di provvedimento di ammissione al contributo previa rendicontazione amministrativa contabile relativa alla corrispondente fase di realizzazione dell'intervento. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dello stato di avanzamento, la documentazione necessaria ed, in particolare:

- a) dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori da cui risulti la corrispondenza tra le lavorazioni effettuate ed il cronoprogramma approvato;
- b) analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
- c) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
- d) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.

8. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa il contributo ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente. È ammessa la richiesta motivata di

proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è soggetta ad approvazione.

9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti, alla revoca della concessione del contributo. Qualora la rendicontazione non pervenga entro il termine, viene concesso all'assegnatario un ulteriore termine per provvedere. Qualora la rendicontazione non venga nuovamente trasmessa, si procede alla revoca del contributo.

10. La rendicontazione è sottoposta alla approvazione della Commissione di valutazione di cui all'art. 14. Ove ricorrano le condizioni, la Commissione propone motivatamente la rideterminazione in diminuzione delle rate o del saldo di cui al comma 6, lett. b) e c) ovvero la revoca del contributo.

11. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato con le medesime modalità entro 120 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione conclusiva dell'intervento.

12. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Direzione dispone il recupero della differenza, secondo la vigente normativa, a valere sulla garanzia fidejussoria prestata.

13. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) qualora siano accertate situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
- d) in caso di violazione sanabile dei principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) e tagging climatico;
- e) sulla base di ogni altro fatto, atto o notizia tale da compromettere il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese alla concessione del contributo.

14. Gli assegnatari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del contributo;
- b) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e al principio del tagging climatico;
- c) avviare tempestivamente le attività progettuali nei termini approvati con il provvedimento di ammissione per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma,

- nei modi e nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato e a sottoporre all'Amministrazione centrale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del presente Avviso;
- d) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione ovvero proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato;
 - e) sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1;
 - f) obbligarsi a portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
 - g) mantenere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
 - h) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a contributo, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali altri assegnatari o soggetti associati;
 - i) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
 - j) comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - k) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - l) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione;
 - m) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - n) identificare l'intervento con un codice unico di progetto (CUP);
 - o) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato, al fine di garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile dell'assegnatario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
 - p) attestare, per gli interventi oggetto di finanziamento con il presente Avviso l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione o nazionali;
 - q) conservare presso i propri uffici, per 6 (sei) anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, anche in formato digitale la documentazione relativa all'intervento;
 - r) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - s) comunicare eventuali variazioni in relazione a variazioni e modifiche societarie e/o di sede o dei soggetti muniti di rappresentanza;
 - t) non ricevere altri contributi sull'intervento oggetto di finanziamento, salvo le ipotesi e nei limiti espressamente disciplinati dall'art. 8 del GBER;
 - u) a presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

15. In caso di variazioni soggettive degli assegnatari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli previsti dalla presente procedura e a proseguire l'attività con assunzione dei relativi obblighi.

16. La domanda di subentro, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

17. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la Direzione espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento.

18. In tutti i casi di ritardo nella esecuzione dell'intervento non adeguatamente giustificato ovvero nei casi di mancata totale o parziale realizzazione dell'intervento, ovvero di violazione delle condizioni del decreto ministeriale n. 199/2022 e del GBER, con particolare riferimento alle norme generali di cui al Capo I e, specificamente, all'art. 36 *bis*, la Direzione procede all'escussione della garanzia fidejussoria nei modi di rito, fermo restando l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario dell'aiuto concesso e dei relativi interessi maturati dal momento della concessione sino a quello della effettiva restituzione

Articolo 17

(Proroghe e varianti)

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, su conforme proposta della Commissione di valutazione, il Direttore può, con proprio decreto e su richiesta dell'assegnatario, prorogare il termine di realizzazione dell'intervento. La richiesta di proroga è presentata dall'assegnatario prima della scadenza dei termini di conclusione della realizzazione dell'intervento, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. In ogni caso non saranno autorizzate proroghe rispetto ai termini di milestone e target definiti dal PNRR per la misura in questione ovvero: - notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno entro il 31 marzo 2023 (milestone M2C2-14); - completamento delle attività dell'intervento ed attivazione delle stazioni di rifornimento entro il 30 giugno 2026 (target M2C2-15).

2. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta dell'assegnatario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Le mere varianti del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 5% della previsione iniziale non necessitano di autorizzazione preventiva. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata.
3. Le varianti non devono comportare una riduzione della spesa sostenuta dall'assegnatario rispetto al contributo ammesso superiore al 40% di esso, pena la revoca della concessione del contributo.
4. L'istanza di variante è corredata della relativa documentazione amministrativa e tecnica nonché dal prospetto dei costi appositamente riformulato. Le eventuali nuove spese dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell'intervento.
5. La Direzione provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere Commissione di valutazione. L'autorizzazione di eventuali varianti non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, si procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
6. In caso di reiezione dell'istanza di variante sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variante medesima purché l'assegnatario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo.

Articolo 18

(Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta dell'assegnatario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione può essere revocato o annullato per ciascun intervento:
 - a) nel caso di rinuncia dell'assegnatario;
 - b) ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
 - c) se l'assegnatario, successivamente destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito;
 - d) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro;
 - e) non siano consentite ispezioni e controlli al personale dell'Amministrazione;
 - f) in caso di accertata e non sanabile violazione dei principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) e tagging climatico;
 - g) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di rilievo nelle dichiarazioni presentate in sede di domanda di ammissione o nelle successive fasi della procedura;
 - h) per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi previsti ovvero rendere non perseguibili le finalità di pubblico interesse;

- i) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento.
- i) per gravi violazioni delle condizioni del decreto ministeriale n. 199/2022 e del GBER, in particolare delle norme generali di cui al Capo I e, specificamente, dell'art. 36 *bis*.

3. Nei casi previsti, la Direzione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate e non dovute sono recuperate con le modalità di legge a valere sulla garanzia fidejussoria prestata.

Articolo 19

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che il titolare del trattamento è la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 20

(Pubblicazione e modifiche dell'Avviso)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e contratti.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente – Sezione bandi e contratti. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.

Articolo 21

(Utilizzo dei loghi istituzionali e del fondo)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, i destinatari del finanziamento riconoscono l'origine e assicurano la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura “finanziato dall'Unione europea –

NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, assicurando la pubblicazione delle procedure di attuazione sul Portale italiadomani.gov.it e prevedendo altresì il riferimento a Misura, Componente, Investimento del PNRR. I destinatari del finanziamento ottemperano altresì ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 circa l’attuazione di misure atte a contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all’integrazione di tali obiettivi.

Articolo 22

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 23

(Rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dai decreti e norme ivi citati, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
2. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell’Avviso devono essere inoltrate entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, esclusivamente per iscritto all’indirizzo PEC: svca@pec.mit.gov.it. La predetta comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto “Richiesta di chiarimenti/informazioni in merito all’Avviso Pubblico ai sensi del DM 30 giugno 2022, n. 199”. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica diversi da quello della PEC sopra indicato, o pervenute tramite altre modalità. Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute saranno inserite in apposita rubrica “FAQ - Avviso PNRR – DM 30 giugno 2022, n.199” presente nella sezione del sito web del Ministero Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e contratti.
3. Il Responsabile del presente Avviso è la dott.ssa Annalisa Cipollone della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco

Allegati:

- *Allegato 1 recante la ricognizione della disciplina tecnica relativa a norme, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell’idrogeno,*

approvato dal Gruppo di lavoro costituito dalla Coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo e delle infrastrutture e l'alta sorveglianza su richiesta del 9 giugno 2022, n. 20190 del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili